

INAF

OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

Procedura aperta telematica, secondo l'Art.71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e successive modificazioni ed integrazioni, per la fornitura di n. 58 ricevitori criogenici SKA-compliant in banda 5b da installare sulle antenne MeerKAT del South African Radio Astronomy Observatory (SARAO).

PDA 889

CIG: B0C882751E

DISCIPLINARE DI GARA

Stazione Appaltante

INAF Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Catania

via Santa Sofia, 78 95123 Catania

www.oact.inaf.it

Finanziato nell'ambito della proposta progettuale "IR0000034 - Strengthening the Italian leadership in ELT and SKA (STILES)", Codice Unico di Progetto:C33C22000640006, presentata a seguito dell'Avviso Pubblico" del 28 dicembre 2021, numero 3264, e ammessa a finanziamento nell'ambito degli "Interventi" previsti dalla "Missione 4", denominata "Istruzione e Ricerca", "Componente 2", denominata "Dalla Ricerca alla Impresa" ("M4C2"), "Linea di Investimento 3.1", denominata "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca", del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" - PNRR".
WP 2000, Activity 2401 MeerKAT-Band5_MeerKAT-Band5.

Indice e Sommario

PREMESSE	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	7
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	7
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	8
1.3. IDENTIFICAZIONE	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1. DOCUMENTI DI GARA	9
2.2. CHIARIMENTI	11
2.3. COMUNICAZIONI	11
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	12
3.1. DURATA E CRONOPROGRAMMA – CLAUSOLA RISOLUTIVA	14
3.2. OPZIONI, RINNOVI E VARIANTI	15
3.3. REVISIONE PREZZI	15
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	19
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	20
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	20
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	21
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	22
6.4.1 Requisiti di idoneità professionale	22
6.4.2 Requisiti di capacità economico finanziaria	22
6.4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale	22
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	23
6.5.a REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	23
6.5.b REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE	23
7. AVVALIMENTO	23
8. SUBAPPALTO	25
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	25

10. GARANZIA PROVVISORIA	26
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	30
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	30
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	31
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	32
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	36
14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14	39
14.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	40
14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	40
14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	41
15. OFFERTA TECNICA	43
16. OFFERTA ECONOMICA	45
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	46
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	46
17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	52
17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	55
17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	56
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	56
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	57
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	57
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	59
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	59
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	60
24. GARANZIA DEFINITIVA	61
25. PROPRIETÀ INTELLETTUALE	62
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	63
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	64
28. ACCESSO AGLI ATTI	64

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	64
29.a COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	65
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	66

PREMESSE

Questa Amministrazione ha determinato di affidare il disegno e la fornitura di n.58 ricevitori criogenici SKA-compliant in banda 5b da installare sulle antenne di MeerKAT, nell'ambito del progetto STILES "STrengthening the Italian Leadership in ELT and SKA", Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 IR0000034, CUP: C33C22000640006, CIG: B0C882751E, GARA U-BUY n.G01172, WP 2000: "Instruments for ELT and SKA", Activity 2401: MeerKAT-Band5_MeerKAT-Band5, tramite una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Dlgs N. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito denominato anche "Codice"), dell'art.2 del D.L. n.76/2020, conv. in L.n.120/2020, del D.L. n.77/2021, conv. in L.n.108/2021 e dell'art.14 del D.L. n.13/2023, conv. In L.n.41/2023.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e conforme alle prescrizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice.

Il luogo di consegna della fornitura è: South African Radio Astronomy Observatory (SARAO) (Codice NUTS Non Applicabile)

Informazioni Generali sull'Appalto e sulla Procedura

CUP: C33C22000640006

CIG: B0C882751E

CUI: F97220210583202300107

Codice CPV: 38630000

U-BUY Codice gara n. G01172

Importo a base di gara: € 7.378.000,00

Amministrazione aggiudicatrice

INAF-OACT "Osservatorio Astrofisico di Catania",

via Santa Sofia n.78 – 95123 CATANIA

Cod. Fisc. 97220210583 – Partita Iva 06895721006

[https:// web.oact@inaf.it/](https://web.oact@inaf.it/)

Tel. (+39) 095.7332111

PEC: inafoacatania@pcert.postecert.it

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione è il Dott. Corrado Trigilio (dipendente dell'INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania con la qualifica di Dirigente di ricerca), nominato con Determina Direttoriale n. 108/2024 del 29.2.2024 - Tel: +39 095.7332111 - E-mail: corrado.trigilio@inaf.it - PEC: inafoacatania@pcert.postecert.it

Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC): Dott. Pietro Bolli (dipendente dell'INAF – Osservatorio Astronomico di Arcetri con la qualifica di Dirigente Tecnologo). - Tel. +39 055.2752 214 - E-mail: pietro.bolli@inaf.it

Supporto al RUP/Referente giuridico-amministrativo: dott. Gianfranco Fallica (telefono: +39 095.7332111 – email: gianfranco.fallica@inaf.it).

Oggetto dell'appalto è la fornitura di n.58 ricevitori criogenici SKA-compliant da installare sulle antenne MeerKAT.

Per la descrizione dettagliata della fornitura/del servizio si rimanda al Capitolato Tecnico (anche denominato Statement of Work - SoW) ed ai relativi documenti applicabili per i requisiti tecnici inderogabili.

PRINCIPIO DNSH

Nella presente procedura trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

All'Operatore Economico, in fase di candidatura, è richiesta la sottoscrizione della dichiarazione di impegno al rispetto del principio DNSH per l'oggetto del presente servizio (Allegato let.n).

In fase di fornitura, come previsto dal Capitolato, l'Operatore Economico dovrà fornire l'attestazione del rispetto del principio DNSH corredata dalla checklist relativa alla Scheda n. 3 - Acquisto, leasing noleggio di PC e AEE non medicali, compilata per i punti di competenza, corredata da eventuale documentazione a supporto e in cui sia motivata la non applicabilità di

eventuali vincoli. Pertanto, all'aggiudicatario sarà richiesta la compilazione della dichiarazione DNSH allegata al presente disciplinare (Allegato let.o).

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dei termini indicati nell'allegato I.3 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito, anche "Codice dei Contratti" o "Codice") la durata del procedimento è prevista per un numero massimo di 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di consegna della fornitura è: Klerefontein Farm, Carnarvon, Northern Cape, 8929 South Africa.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche - Giugno 2023", disponibile al seguente link https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *"Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti"*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

Il link della piattaforma è: <https://inaf.ubuy.cineca.it>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Statement of Work e suoi allegati;
- d) Schema di contratto;

- e) Modello di domanda di partecipazione;
- f) Documento di gara unico europeo DGUE;
- g) Patto di integrità;
- h) Dichiarazioni integrative DGUE;
- i) Modello di proposta tecnica (Technical Proposal Template);
- j) Modello proposta di gestione (Management Proposal Template);
- k) Modello offerta economica;
- l) Guida per la presentazione di un'offerta telematica con le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, reperibile anche su:
https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf
- m) Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori e Guida per la presentazione di un'offerta telematica, reperibile anche su:
https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp;jsessionid=B5B7C43451DBA8259E733303DDC2C91B.ubuy-inaf-fo-prod-1-ubuybe37?_csrf=LN05EFDDKXWMIKHDTUDE1RUI3Q1G5ZO1
- n) Dichiarazione DNSH (per tutti i partecipanti alla gara)
- o) Dichiarazione DNSH (che verrà compilata solo dall'Aggiudicatario in fase di fornitura).
- p) Dichiarazione titolare effettivo;
- q) Dichiarazione obblighi assunzionali;
- r) Modello dichiarazione per avvalimento;
- s) Modello dichiarazione per consorziata;
- t) Modello dichiarazione per subappalto;
- u) Dichiarazione assenza conflitto d'interesse
- v) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- w) Modulo dichiarazione imposta di bollo;
- x) Non Disclosure Agreement
- y) MeerKATBand5B_highlevel_interface_description_Rev1

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: oact.inaf.it/bandi-e-gare/ e sulla Piattaforma U-Buy

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana o inglese.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte FAQ sulla Piattaforma U-buy <https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante oact.inaf.it/bandi-e-gare/. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6- bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al

subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di n.58 ricevitori criogenici SKA-compliant banda 5b da installare sulle antenne MeerKAT del South African Radio Astronomy Observatory (SARAO),, comprensiva di tutte le fasi, servizi e materiali di cui al S.O.W. di seguito riepilogate: progettazione, produzione, assemblaggio, integrazione, test della componentistica e verifica, nonché consegna. La messa in servizio sarà a cura di INAF e del South African Radio Astronomy Observatory (SARAO) e non fa parte della presente fornitura.

I ricevitori criogenici SKA-compliant banda 5b sono identificati nel documento di Technical Specifications, di cui al punto 2.1 del presente disciplinare.

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire l'omogeneità tecnico-operativa della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse, e sarà sviluppato in due fasi:

- Una prima fase che comprende gli acquisti preliminari o anticipazioni di spesa che siano funzionali alla realizzazione di n.1 prototipo di ricevitore da realizzare nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al predetto documento di Technical Specifications, e alla tempestiva consegna dei ricevitori di cui alla fase due.

Il prototipo verrà collaudato in laboratorio, presso la ditta che lo costruisce, e nella sede finale di installazione in Sud Africa. Il prototipo permetterà di accertare che il disegno dei ricevitori è pienamente conforme alle specifiche tecniche.

- Una seconda fase, subordinata alla verifica positiva della funzionalità del prototipo secondo le specifiche tecniche di cui al documento di Technical Specifications e alla sua installabilità e compatibilità con le antenne MeerKAT, che comprende gli altri acquisti necessari e la

realizzazione e fornitura dei rimanenti ricevitori, considerando la già avvenuta fornitura del ricevitore utilizzato quale prototipo.

Il test dei ricevitori consisterà nella verifica del loro funzionamento in laboratorio presso la ditta costruttrice.

Resta inteso che l'avvio della seconda fase (opzionale e non garantita) è subordinato all'approvazione e verifica di conformità, da parte di INAF, del prototipo, a seguito del positivo superamento di review.

Gli eventuali acquisti preliminari o anticipazioni di spesa di cui alla fase 1 dovranno essere motivati e documentati dall'aggiudicatario e preliminarmente autorizzati dal RUP sulla base dei documenti preliminari di progettazione.

L'importo a base di gara (Fase 1 + Fase 2) è pari ad € 7.378.000,00 (sette milioni trecentosettantottomila Euro), al netto di IVA e/o di altri oneri di legge, come da seguente tabella:

CIG B0C882751E

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo in € (IVA esclusa)
1	Realizzazione del Prototipo ricevitore e acquisti preliminari	38630000	€ 3.000.000, 00
2	N.57 ricevitori SKA-compliant Band 5b	38630000	€ 4.378.000, 00
A) Importo a base di gara			€ 7.378.000, 00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (non applicabile in quanto non vi sono attività presso sedi INAF)			

A) + B) Importo complessivo	7.378.000,00
------------------------------------	---------------------

L'importo complessivo, pari ad € 7.378.000,00, è al netto di IVA e/o di altri oneri di legge, calcolato sulla base di previa indagine di mercato.

A pena di esclusione, al fine di garantire la qualità delle prestazioni, l'importo massimo offerto per la Fase 1 non potrà eccedere l'importo massimo stimato di € 7.378.000,00. La fornitura in oggetto è finanziata con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).

Per ciascuno dei ricevitori realizzati in Fase 2 la proprietà passerà ad INAF dopo aver superato positivamente il collaudo, ferme restando le esclusive responsabilità dell'affidatario per la spedizione e trasporto presso la sede SARAQ di Karoo in Sud Africa dei beni oggetto di appalto.

L'operatore economico (nel limite dei massimali indicati in Tabella 1, eccetto gli oneri per la sicurezza, che non sono ribassabili) deve proporre la propria offerta economica secondo le voci indicate sopra e riportate nello schema di offerta economica, sulla base delle informazioni fornite nello Statement of Work e nelle Technical Specifications. L'offerta economica complessiva non potrà in alcun modo superare l'importo totale a base di gara.

Per i costi del personale l'operatore economico farà riferimento al CCNL dei dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT o equivalente.

Come specificato nello Statement of Work, la Fase 2 sarà condizionata dall'approvazione del primo ricevitore da parte della Stazione Appaltante.

3.1. DURATA E CRONOPROGRAMMA – CLAUSOLA RISOLUTIVA

La fornitura è effettuata con la consegna dei beni presso la sede SARAQ di Karoo in Sud Africa secondo il cronoprogramma indicato nel contratto.

Il termine massimo per l'autorizzazione, da parte di INAF-OACT, a procedere con la Fase 2 è stabilito in 6 mesi a partire dall'inizio della Fase 1 (T0) e non potrà essere prorogato. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si considererà risolto per inadempimento.

La durata è coerente con il crono-programma per l'attuazione dell'intervento PNRR.

Le varie attività dovranno essere svolte con la pianificazione temporale prevista nel Capitolato Tecnico.

3.2. OPZIONI, RINNOVI E VARIANTI

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, let. b) del Codice, non necessitandosi di una nuova procedura di affidamento, nei limiti dell'importo contrattuale e sempre che la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso sottesa risultino inalterati, le parti possono proporre modifiche tecniche, ove queste si siano rese necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto, mediante una richiesta formale di modifica, redatta appositamente in formato fornito da INAF-OACT, secondo le modalità riportate nello schema di contratto.

Ai sensi dell'art.120, comma 13, del Codice, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dell'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP.

Per le modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applicherà la disciplina di cui all'art.5 dell'All.II.14 del Codice.

3.3. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni orarie, ai sensi dell'art.60, comma 3, let.b) del D.Lgs. n.36/2023.

Le risorse per i maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi saranno individuate ai sensi dell'art.60, comma 5, del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti nei seguenti paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) ai sensi dell'art.24 del Codice.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 sarà accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate saranno ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Trattandosi di procedura afferente agli investimenti finanziati con risorse PNRR si precisa, altresì, quanto segue:

- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.
- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

E' richiesta l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai

sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE, ovvero tramite acquisizione d'ufficio della relativa documentazione in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il requisito di capacità economica e finanziaria è rappresentato dal fatturato globale minimo annuo pari al valore stimato dell'appalto, IVA esclusa, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. Tale requisito è richiesto a fronte dell'esigenza di verificare la capacità dell'operatore economico di sostenere i costi della fornitura, senza necessariamente avvalersi del solo autofinanziamento garantito dalle milestones di pagamento garantite da INAF. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Resta ferma la possibilità, per i concorrenti alla gara, di avvalersi di qualsiasi mezzo documentale idoneo a provare il possesso delle risorse economiche necessarie.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Costituisce requisito di capacità tecnica e professionale l'esecuzione negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno un apparato di complessità tecnica analoga all'oggetto dell'offerta e per il quale sia presente una certificazione di collaudo positivo o una certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità con esito positivo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito in oggetto deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Il concorrente deve inoltre dimostrare di possedere il know-how tecnico necessario per eseguire la fornitura richiesta dal bando entro il termine temporale previsto dal capitolato tecnico prestazionale, denominato Statement of Work. Alla documentazione sopra descritta deve essere incluso un curriculum aziendale, in cui l'offerente evidenzia quali progetti esecutivi, realizzati negli ultimi dieci anni nel campo scientifico, tecnologico e aerospaziale, siano stati realizzati. Gli eventuali progetti presentati devono essere rappresentativi della capacità e del merito tecnico dell'offerente e devono essere per tipo e importo simili o superiori alle attività tecnologiche da svolgere.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

6.4.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.4.2 Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 6.3, richiesto in relazione alla prestazione prevista, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

6.5.a REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

6.5.b REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6, e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio, di cui al punto 6.1.

L'ausiliario deve:

1. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Altresì, il concorrente deve dichiarare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega la certificazione rilasciata dall'ANAC. Il contratto specifica il requisito economico-finanziario e/o tecnico-professionale messo a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Si precisa sin d'ora che le prestazioni tecniche dovranno essere eseguite soltanto dall'operatore economico (aggiudicatario o ausiliario) in possesso dei relativi requisiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'ausiliario è altresì obbligato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere

(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108 e concorrendo con l'aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al presente disciplinare.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi

dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 147.560,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante:

- a) Canale PAGOPA, utilizzando la funzione *"pagamento spontaneo"* tramite il portale <https://inaf.bnl.plugandpay.it/> (indicando nella causale *"partecipazione procedura aperta ricevitori Meerkat"*).
- b) Accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN IT69S0100503309000000218500 SWIFT/BIC: BNLIITRR (Banca Nazionale del Lavoro), indicando nella causale *"garanzia provvisoria per partecipazione procedura aperta ricevitori MeerkAT"* (per gli operatori economici non italiani, tale modalità è esclusiva).

Il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

- c) Fideiussione rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 45001, ISO 28000. Tale riduzione

è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024", pubblicata al seguente link :

<https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Codice la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e d) dell'art. 65 del Codice", il versamento sarà unico e dovrà essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma U-BUY. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05 e delle pertinenti norme del D. lgs. 36/2023.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15 aprile 2024**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 30 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati PDF (Portable Document Format) e formato ZIP.

Le informazioni circa la dimensione massima per ciascun *file* da allegare nonché i formati dei *files* accettati dalla piattaforma sono disponibili sia al seguente [link](https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Tel_ematiche.pdf) https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Tel_ematiche.pdf sia sulla piattaforma stessa, nella sezione per l'inserimento dell'offerta.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel manuale reperibile al seguente link:

https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Tel_ematiche.pdf

[Telematiche.pdf](#), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Utilizzando tale facoltà, l'offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema, quindi, non sarà possibile recuperarne alcun dato. Pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante avviso automatico della piattaforma U-Buy che consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o in lingua inglese con traduzione in lingua italiana a corredo. In caso di discrepanza tra le due versioni farà fede la versione in lingua italiana.

L'offerta tecnica (proposta tecnico gestionale / Technical and Management Proposal) può essere in lingua inglese o italiana. L'offerta economica può essere in lingua inglese o italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, chiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare né la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Ai sensi dell'art.101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta

nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma U-Buy per compilare o allegare la seguente documentazione amministrativa:

- a) Domanda di partecipazione
- b) Documento di identità del legale rappresentante.
- c) Eventuale procura;
- d) Garanzia provvisoria;
- e) Documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.3;
- f) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- g) Documentazione per il subappalto di cui al punto 8;
- h) Documento di gara unico europeo DGUE ;
- i) Dichiarazioni integrative DGUE;
- j) Dichiarazione DNSH
- k) Patto di integrità sottoscritto per accettazione
- l) Dichiarazione titolare effettivo
- m) Dichiarazione obblighi assunzionali
- n) Dichiarazione assenza conflitto d'interesse
- o) Dichiarazione flussi finanziari;
- p) Modello dichiarazione per consorziata;
- q) Documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.
- r) Atto costitutivo, ove applicabile, o Dichiarazione d'intento di costituzione di RTI o Consorzio Ordinario, indicando gli operatori economici interessati e la forma di partecipazione.
- s) Dichiarazione relativa all'impegno al pagamento dell'imposta di bollo da applicare sul contratto.
- t) Non Disclosure Agreement
- u) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di

conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui all'art.65 co.2 lettere b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006. Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti;

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Schema di domanda di partecipazione", integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello in allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nelle dichiarazioni integrative di cui all'allegato "*Modello dichiarazioni integrative*" il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento

per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di applicare il CCNL indicato all'articolo 3 o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20 ; per gli operatori economici esteri va inserita l'indicazione del CCNL applicato e la dichiarazione della sua equipollenza con il CCNL indicato all'articolo 3;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota del 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Consiglio di Amministrazione numero 18 del 4 novembre 2015 reperibile al link:
<http://www.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/CodicedicomportamentolstitutoNazionalediAstrofiscapdf.pdf> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità di cui al "*Piano integrato di attività e organizzazione*" 2022-2024 dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022, numero 33;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda, redatta secondo il modello allegato, e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Il pagamento dell'imposta di bollo sarà assolto tramite il relativo "Modulo per il pagamento dell'imposta di bollo" fornito in allegato (let.u).

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** disponibile per la compilazione online al seguente link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>.

Il concorrente presenta, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il **Documento di Gara Unico Europeo** deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'allegato "*Modello dichiarazione per avvalimento*", oltre alla compilazione del proprio DGUE.

Il concorrente, inoltre, oltre alla documentazione di cui sopra, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge).

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo

mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs.n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.n.82/2005;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

1. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n.82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.n.82/2005;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
2. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa quanto segue:

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità previste dal manuale *"Guida per la presentazione di un'offerta*

telematica”U-Buy a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti secondo quanto richiesto nel Capitolato tecnico utilizzando il modello di Proposta Tecnica (Technical Proposal Template) allegato al bando;
2. Proposta di gestione (Management Proposal), redatta secondo lo schema fornito (Management Proposal Template)
3. Documentazione comprovante l'esperienza dell'operatore economico in progetti simili e l'applicazione delle tecnologie proposte ad apparecchiature confrontabili con quelli richieste nel bando
4. Modello di dichiarazione di accettazione del Capitolato tecnico/Statement of Work in lingua inglese (inclusa anche nella proposta di gestione/management proposal)
5. (in caso di avvalimento premiale), contratto di avvalimento;
6. (eventuale) Copia della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La relazione/offerta tecnica presentata da raggruppamento temporaneo, aggregazione, associazione, ecc., deve riportare l'elenco per macro-voci delle attività finalizzate alla fornitura, specificando in capo a quale impresa ricade la responsabilità della realizzazione di tale attività.

Ai fini dell'accesso ai dati tecnici necessari per la redazione dell'offerta tecnica ricavabili dagli applicabili (da AD1 a AD12) del documento M1120-0063-001 MeerKAT Band5B Receiver High Level interface description Rev.1, offerto in copia tramite piattaforma elettronica, allo scopo di tutelare il diritto di proprietà intellettuale su informazioni coperte da segreto industriale e/o commerciale, l'operatore economico concorrente alla gara è tenuto a compilare e sottoscrivere il documento “Non Disclosure Agreement” facente parte della documentazione di gara, e a ritrasmetterlo tramite piattaforma alla Stazione appaltante, che provvederà a mettere a disposizione la documentazione tecnica così richiesta.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una quota del 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

A pena di esclusione, i documenti sopra elencati che compongono l'offerta tecnica devono essere sottoscritti secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13.1.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica e quella economica dovranno essere presentate separatamente e non è ammesso l'inserimento in offerta tecnica di elementi concernenti il prezzo.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità descritte nel manuale "Guida per la presentazione di un'offerta telematica". L'offerta economica, redatta secondo il modello di offerta economica, e firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

Elemento	Prezzo (in €, IVA esclusa)
Fase 1 – Costruzione del primo ricevitore ed eventuali acquisti preliminari (Construction of the First Receiver and Optional Early Procurements)	
Fase 2 - Acquisti e realizzazione di n.57 ricevitori e Test	
PREZZO TOTALE	

Il prezzo totale sarà usato per calcolare il punteggio dell'offerta economica.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) prezzo complessivo, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

- c) la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'operatore economico può indicare nell'offerta economica il prezzo di ciascun Ricevitore aggiuntivo che l'INAF può richiedere dopo la fine del contratto. Tale prezzo sarà valido per tre anni dalla fine del contratto.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ogni lotto dell'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 (<i>PMt</i>)
Offerta economica	20 (<i>PMe</i>)
TOTALE	100

Dove:

PMt = Punteggio massimo tecnico

PMe = Punteggio massimo economico

(Valori da utilizzare ai sensi del punto 18.4)

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (Criteri da 1 a 6 della successiva tabella) sarà attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che dovranno essere attribuiti quali punteggi Tabellari (T) e Discrezionali (D) a seconda del criterio e sub-criterio.

Nel campo "Descrizione (Ref.)" è indicato il documento di offerta e la sezione in cui si può verificare il criterio/sub-criterio:

- Technical Proposal (Tech. Prop.)
- Management Proposal (Mgmt. Prop)
- Economic Offer (Econ. Offer)

Criterio	Sub-Criterio	Descrizione (Ref.)	Valutazione	Massimo punteggio	Massimo punteggio per il criterio
1. Qualità della proposta tecnica	1.1 Ricevitori	Chiarezza e livello di dettaglio della proposta tecnica. (Tech. Prop. §3)	D	7	24
		Livello di comprensione delle interfacce MeerKAT (Tech. Prop. §1, §3)	D	7	
		Accuratezza dell'analisi dei	D	5	

Criterio	Sub-Criterio	Descrizione (Ref.)	Valutazione	Massimo punteggio	Massimo punteggio per il criterio
		requisiti. Giustificazioni e commenti nella compliance matrix. (Tech. Prop. §2, §4))			
		Completezza e Maturità della strategia proposta per l'assemblaggio, l'integrazione ed il test. (Tech. Prop. §3	D	5	
2. Elementi migliorativi	2.1 Miglioramenti dei ricevitori	Caratteristiche eccedenti le specifiche. Fino a 8 punti per caratteristiche oltre le specifiche tecniche. (Tech. Prop. §3,	D	8	8

Criterio	Sub-Criterio	Descrizione (Ref.)	Valutazione	Massimo punteggio	Massimo punteggio per il criterio
		§4)			
3. Esperienza	3.1 Capacità di progettazione e ingegneristiche	Esperienza dell'operatore economico in progetti simili. Applicazione delle tecnologie proposte in apparecchiature tecniche a radiofrequenza di complessità confrontabile con quelle richieste. (Mgmt. Prop. §1, §3)	D	10	10
4. Personale	4.1 Esperienza del personale proposto	Qualità e rilevanza rispetto all'oggetto della fornitura dei curricula presentati. (Mgmt. Prop. §4)	D	7	7

Criterio	Sub-Criterio	Descrizione (Ref.)	Valutazione	Massimo punteggio	Massimo punteggio per il criterio
5. Gestione del progetto	5.1 Cronoprogramma	Analisi del cronoprogramma, delle dipendenze e delle attività critiche. Qualità della schedula di dettaglio proposta. (Mgmt. Prop. §7)	D	2	10
	5.2 Monitoraggio e controllo	Definizione delle metriche di progetto e loro qualità. Criteri per valutare l'avanzamento del progetto in termini di costi, risultati e tempi. Identificazione di milestone e punti di verifica. (Mgmt. Prop. §6)	D	2	
	5.3 Struttura di gestione	Adeguatezza della struttura del team di	D	2	

Criterio	Sub-Criterio	Descrizione (Ref.)	Valutazione	Massimo punteggio	Massimo punteggio per il criterio
		gestione (Mgmt. Prop. §2)			
	5.4 Gestione del rischio	Qualità dell'analisi del rischio e delle misure di mitigazione identificate. (Mgmt. Prop. §8)	D	2	
	5.5 Product/Qualit y Assurance	Livello della PA- QA. (Mgmt. Prop. §5)	D	2	
6. Garanzia e Ricevitori aggiuntivi	6.1 Estensione della garanzia	Anni aggiuntivi di garanzia oltre i due anni (1 punto per ogni anno) (Mgmt. Prop. §9)	T	4	21
	6.2 Ricevitori aggiuntivi	Punteggio aggiuntivo per ulteriori ricevitori forniti all'interno del progetto (2	T	12	

Criterio	Sub-Criterio	Descrizione (Ref.)	Valutazione	Massimo punteggio	Massimo punteggio per il criterio
		punti per ogni ricevitore aggiuntivo) (Mgmt. Prop. §9)			
	6.3	Disponibilità a fornire ricevitori aggiuntivi a prezzo fissato per tre anni dopo la fine del contratto.	T	5	
7. Offerta economica	7.1 Prezzo	Valutazione del prezzo (vedi formula nel seguito) (Econ. Offer)	T	20	20

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "Valutazione" della tabella, la Commissione procede, in primo luogo, all'attribuzione di un coefficiente preliminare definito attraverso la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 recanti offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1005 del 21

settembre 2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018

I singoli commissari valutano ciascun elemento qualitativo dell'offerta (sub-criterio discrezionale) secondo la seguente scala di voti:

0,0	NON VALUTABILE descrizione del requisito assente; offerta per il sub-criterio analizzato assente o peggiorativo rispetto alla documentazione di gara.
0,01- 0,19	MOLTO SCARSO: descrizione molto scarsa e/o estremamente contraddittoria; offerta che contrasta totalmente con le finalità poste dalla stazione appaltante nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di pessima qualità rispetto alle attese del capitolato speciale e al sub-criterio di valutazione
0,20-0,29	SCARSO: descrizione scarsa e/o contraddittoria; offerta che contrasta in larga parte con le finalità poste dalla stazione appaltante nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente scarsa rispetto alle attese del capitolato speciale e al sub-criterio di valutazione
0,30-0,39	MEDIOCRE: descrizione gravemente insufficiente; offerta che non risponde in maniera grave alle finalità poste dalla stazione appaltante nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato mediocre rispetto alle attese del capitolato speciale e al sub-criterio di valutazione
0,40-0,49	INSUFFICIENTE: descrizione insufficiente; offerta che risponde solo in maniera minimamente parziale alle finalità poste dalla stazione appaltante nella descrizione del criterio, tale da definire l'offerta per il sub-criterio

	analizzato complessivamente insufficiente rispetto alle attese del capitolato speciale e al sub-criterio di valutazione
0,50-0,59	SUFFICIENTE: descrizione limitata; offerta da cui si ricava con una minima sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla stazione appaltante nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente sufficiente rispetto alle attese del capitolato speciale e al sub-criterio di valutazione
0,60-0,69	POCO PIU' CHE SUFFICIENTE: descrizione poco più che limitata; offerta da cui si ricava con sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente più che sufficiente rispetto alle attese del capitolato speciale e al sub-criterio di valutazione
0,70-0,75	DISCRETO Descrizione discretamente corrispondente a quanto richiesto; offerta da cui si ricava una adeguata aderenza alle finalità poste dalla stazione appaltante nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di discreta qualità rispetto alle attese del capitolato speciale e al sub-criterio di valutazione
0,76-0,80	BUONO Descrizione adeguata; offerta da cui si ricava una buona aderenza alle finalità poste dalla Stazione nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di buona qualità rispetto alle attese del capitolato speciale e al sub-criterio di valutazione
0,81-0,85	PIU' CHE BUONO Descrizione molto buona; offerta da cui si ricava una apprezzabile aderenza alle finalità poste dalla stazione appaltante nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di più che buona qualità rispetto alle attese del capitolato speciale e al sub-criterio di valutazione

0,86-1,00	<p>OTTIMO</p> <p>Descrizione completa e pienamente rispondente; offerta da cui si ricava una reale ed effettiva aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di ottima qualità rispetto alle attese del capitolato speciale e al sub-criterio di valutazione.</p>
------------------	---

Il punteggio attribuito al sub-criterio sarà pertanto dato da:

Punteggio = Voto * Massimo punteggio

I punteggi dei sub-criteri verranno arrotondati alla cifra intera più vicina.

Con riguardo a ciascuno dei sub-criteri di tipo Tabellare (T), il relativo punteggio è assegnato, collegialmente dalla Commissione automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Il punteggio tecnico (Pt) relativo alla i-esima offerta è dato dalla somma dei punteggi riportati nei vari criteri tecnici (dall'1 al 6) della tabella contenuta nella sezione 17.2.

Soglie di sbarramento

Condizione indispensabile per poter essere ammessi alla valutazione è che l'offerta tecnica soddisfi tutti i "requisiti obbligatori" (*Mandatory*) indicati come tali nella Technical Compliance Matrix (contenuta in All. i)-Modello di proposta tecnica-Technical Proposal Template).

Le offerte tecniche che non risultino conformi (compliant) a tutti i requisiti obbligatori non saranno considerate valide e l'operatore economico sarà escluso dalla selezione.

Le proposte che non raggiungono il punteggio minimo di 35 punti nella somma dei criteri da 1 a 6 della tabella al paragrafo 18.1 verranno rigettate. I concorrenti che non raggiungono tale soglia minima non verranno ammessi all'apertura delle buste economiche.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

$$Ce_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

Ce_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

[Es. Base d'asta € 1000

Offerta del concorrente i-esimo = € 850

Ribasso percentuale praticato dal concorrente i-esimo = 15 %

Offerta più conveniente = € 800

Ribasso percentuale più conveniente = 20%

Coefficiente i-esimo = $15/20 = 0,75$

L'offerta più conveniente avrà un coefficiente pari a $20/20 = 1$]

17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.

Il punteggio per ciascun criterio è dato dalla somma dei sub-criteri corrispondenti.

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è dato da:

$$PTOT = Pt + Pe$$

Dove:

$PTOT$ = punteggio totale attribuito a ciascuna offerta

Pt = Punteggio tecnico attribuito a ciascuna offerta tecnica

$Pe = Ce * PMe$ = Punteggio economico attribuito a ciascuna offerta economica.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al seguente link: <https://www.oact.inaf.it/amministrazione-trasparente/>.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'apertura delle offerte avrà luogo il giorno **19 aprile 2024 , alle ore 10:00**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata. Parimenti le successive sedute e gli eventuali aggiornamenti delle stesse saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con essa si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta, ad accertare a sistema la tempestività delle offerte e la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali e di quelle tecnica ed economica; procederà, quindi, all'apertura delle buste delle offerte tecniche ed economiche, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.2.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 20 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della struttura stabile di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 110, commi 4 e 5 del Codice

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche n. 2 concorrenti sorteggiati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta ammessa in gara. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procederà all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'articolo 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'articolo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, nonché secondo quanto previsto al successivo par.26 del presente Disciplinare.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto sarà redatto secondo lo schema fornito dalla Stazione Appaltante tra i documenti di gara. Tale schema fornisce un piano dei pagamenti di massima, che, previo accordo tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, potrà essere modificato inserendo nuove milestones, modificando quelle esistenti e/o cambiando le percentuali dei pagamenti.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

24. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, all'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi del citato art. 117 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. In conformità all'articolo 117, comma 7, del Codice, la garanzia, di durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle attività, dovrà essere incondizionata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del servizio.

La stazione appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto all'Offerta tecnica.

La stazione appaltante ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

25. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone, sviluppate o acquisite indipendentemente dallo svolgimento delle attività di progettazione e produzione della fornitura oggetto della presente procedura.

La proprietà intellettuale delle eventuali conoscenze, invenzioni e brevetti derivanti dalle attività sviluppate in sede di esecuzione del contratto (di seguito "*Foreground*") sarà ripartita tra le Parti sulla base dell'apporto fornito da ciascuna al loro conseguimento. Resta inteso il riconoscimento in capo alla stazione appaltante, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa, del diritto di sfruttamento economico dei risultati inerenti, conseguenti o connessi all'oggetto della presente procedura di gara.

Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze, informazioni, dati, know-how e brevetti di cui dispone alla sottoscrizione del Contratto e che vengono messe a disposizione l'una dell'altra per

lo svolgimento delle attività che di cui al presente Disciplinare e per la durata del Contratto medesimo.

Ciascuna Parte manterrà l'esclusiva titolarità di tutte le informazioni, il know-how, i documenti, i risultati di qualunque tipo (compresi i trovati già brevettati, brevettabili, oggetto di domande di brevetto) e/o qualsiasi dato oggetto di tutela da un punto di vista di proprietà intellettuale ed industriale, già posseduto o di titolarità di una Parte alla data di entrata in vigore del Contratto ovvero prima dell'inizio delle attività oggetto del Contratto.

Non sono ammessi diritti di terzi, a meno che non venga fornita una licenza a vita all'INAF. L'uso dei risultati o dei diritti di proprietà intellettuale prodotti dal presente accordo o la riproduzione dei prodotti consegnati da parte del Contraente per conto di terzi sono soggetti all'accordo ufficiale dell'INAF.

Con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario manleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità e possibili conseguenze derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale connessa con l'esecuzione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'affidatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link:

<http://www.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/il-codice-di-comportamento-dellinaf>

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi; l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Si applicheranno le norme procedurali dettate in tema di accesso agli atti dall'art.36 del Codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. Lazio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

29.a COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del D.Lgs. n.36/2023, relativamente al collegio consultivo tecnico, secondo cui, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte contrattuale puo' chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalita' di cui all'allegato V.2 del predetto D.Lgs.n.36/2023¹.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e

¹ Ai sensi dell'articolo 1 dell'All.V.2 "1. Il Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

3. I requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta sono definiti con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con le medesime linee guida sono inoltre definiti i parametri per la determinazione dei compensi che devono essere rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate.

4. Ai componenti del Collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.

5. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa.

conciliazione e' comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della responsabilita' per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Il collegio è costituito da n. 5 membri.

I compensi corrisposti ai componenti del Collegio saranno ripartiti tra le parti.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gara ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della commissione di selezione, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente capoverso, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica "Google Drive" della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di gara, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo "Istituto Nazionale di Astrofisica", con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.

L'esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l'invio di una richiesta al responsabile della protezione dei dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:

- a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
- b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it;
- c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpdinaf@legalmail.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).

CATANIA, 16 MARZO 2024

INAF-OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
LA DIRETTRICE
Dott.ssa Isabella Pagano